



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO · Piazza della Libertà, 1 · CAP 63813 · Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 · C.F. 81000910448 · P.I. 00356290445

**DETERMINAZIONE
CRITERI E MODALITA'
PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI,
SOVVENZIONI E
VANTAGGI ECONOMICI
IN GENERE**

(nel settore sociale)



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il Comune riconosce e promuove attività in campo sociale dirette al soddisfacimento delle esigenze dei minori, giovani, donne, portatori di handicaps, allo sviluppo di forme di solidarietà nuove della vita sociale, al recupero dei tossicodipendenti, dei devianti e degli emarginati in genere, alla crescita del volontariato, e favorire l'intervento in nuovi campi sociali ed assistenziali.

A tal fine il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari entro i limiti complessivi degli stanziamenti di Bilancio, nonché l'attribuzione di provvidenze economico-assistenziali di qualunque genere a soggetti in difficoltà secondo criteri e modalità stabiliti dagli articoli successivi, in base alla vigente normativa nazionale e regionale.

ARTICOLO 2 - SOGGETTI ASSISTIBILI

La concessione dei benefici previsti dal presente Regolamento é disposta in favore di persone in stato di bisogno residenti o dimoranti nel territorio comunale.

Gli interventi di assistenza economica hanno lo scopo di consentire al singolo e/o al nucleo familiare che si trovano in situazione di difficoltà di continuare a svolgere il proprio ruolo nel normale ambiente di vita e di lavoro, concorrendo al soddisfacimento dei bisogni fondamentali ed alle situazioni di emergenza (per bisogni fondamentali si intendono quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene delle persone, all'abitazione ed al riscaldamento, all'istruzione obbligatoria, ecc.).

I soggetti assistibili sono:

- a. ragazze madri con figli minori a carico riconosciuti;
- b. anziani in difficoltà economiche;
- c. famiglie di detenuti, famiglie vittime del delitto ed ex detenuti;
- d. adulti e nuclei familiari indigenti che non siano in grado di continuare nella conduzione della vita familiare e della casa;
- e. portatori di handicaps psico-fisici e sensoriali;
- f. studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, per facilitare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico con particolare riferimento agli orfani dei lavoratori (ex ENAOLI);
- g. tossicodipendenti;
- h. spese funerarie per soggetti indigenti, senza parenti tenuti agli alimenti o impossibilitati;
- i. sussidi di pronto intervento per situazioni di emergenza.

ARTICOLO 3 - PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

L'apertura dell'istruttoria avviene su domanda diretta dell'interessato ovvero su domanda indiretta a cura del servizio sociale e/o gruppi di volontariato.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- stato di famiglia;
- busta paga o certificato di pensione;
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- ricevuta del canone di affitto;
- cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute;
- prescrizioni mediche per particolari necessità che non siano coperte dal S.S.N.;
- ogni altro documento ritenuto necessario per l'esame e la valutazione della richiesta.

Ogni utente, inoltre, dovrà presentare dichiarazione circa la esistenza di parenti tenuti agli alimenti.

Per ogni richiesta l'Amministrazione procederà:



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

- 1) all'accertamento diretto della situazione economica e sociale del richiedente anche mediante visite domiciliari;
- 2) all'accertamento indiretto ogni qualvolta risultano contraddizioni fra le dichiarazioni presentate e/o le risultanze dell'accertamento diretto;
- 3) all'accertamento circa le condizioni socio-economiche degli eventuali parenti tenuti per Legge agli alimenti.

Il Servizio Sociale produrrà una relazione contenente il progetto circa il tipo di intervento o contributo, indicazioni sulla situazione personale e familiare e sulle possibilità di coinvolgimento di parenti obbligati agli alimenti. Ai fini delle determinazioni dell'Amministrazione, il parere del Servizio Sociale é obbligatorio.

ARTICOLO 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Dopo l'espletamento dell'istruttoria di cui al precedente art. 3, é motivo di esclusione dall'accesso ai contributi comunali:

- l'accertamento di una situazione di non bisogno;
- la proprietà di beni immobili con esclusione dell'alloggio abitato dal nucleo familiare;
- l'esistenza di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C. modificato dall'art. 168 Legge n. 151/1975.

L'esistenza di persone tenute, ai sensi delle Leggi citate, o comunque civilmente obbligate agli alimenti ed economicamente in grado di provvedervi esclude il richiedente dalla fruizione degli interventi previsti dal presente Regolamento; in tal caso, il responsabile del servizio convocherà tali persone e le informerà dei rispettivi obblighi.

Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune é autorizzato ad attivare le procedure previste dalla Legge. Nelle more delle procedure predette l'intervento é comunque assicurato dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati.

Nel caso di dimostrata incapacità economica dei parenti a provvedere al mantenimento, il Comune attiverà le procedure di contribuzione assistenziale al fine di rimuovere quanto prima le condizioni di disagio.

L'esclusione o ammissione al contributo é comunicata all'interessato entro 60 gg. motivando, in caso di esclusione, la mancata corresponsione del contributo.

ARTICOLO 5 - ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

I soggetti di cui all'art. 2 (dal punto "a" al punto "g") possono essere titolari di assistenza economica continuativa.

La misura dell'intervento é determinata, di volta in volta, dalla Giunta Municipale, che, nel deliberare l'importo del contributo, terrà conto di quanto documentato e relazionato al precedente art. 3.

L'assistenza economica continuativa decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed ha durata sino al 31/12 dell'anno a cui si riferisce, salvo interruzioni dovute al venir meno delle condizioni di concessione.

ARTICOLO 6 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'assistenza economica straordinaria di cui alla lettera i), art. 2, é rivolta ai soggetti (persone sole o nuclei familiari) che non siano in grado di fronteggiare spese derivanti da situazioni imprevedibili ed eccezionali documentate come definito dall'art. 3.



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

La misura dell'intervento una tantum é determinata, di volta in volta, dalla Giunta Municipale con valutazione della domanda presentata.

ARTICOLO 7 - ESONERO DAL PAGAMENTO DI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Al fine di favorire al massimo la rimozione di situazioni di emarginazione socio-culturali con interventi di socializzazione ed educativi rivolti soprattutto a minori (in particolare con limitate capacità personali dei genitori e/o particolari difficoltà dei minori stessi), handicappati, anziani, i soggetti di cui all'art. 2, secondo le modalità prescritte all'art. 3, possono richiedere l'esonero dal pagamento totale o parziale di servizi sociali quali:

- retta mensile Asilo Nido;
- retta mensile mensa Scuola Materna Statale;
- servizio scuolabus;
- soggiorni estivi anziani;
- centri ricreativi estivi.

La Giunta Municipale con proprio atto deliberativo valuterà le singole domande e predisporrà l'eventuale esonero totale o il pagamento parziale per un periodo compreso tra la data della domanda ed il 31/12 dell'anno a cui essa si riferisce, fatta salva eventuale interruzione dell'esonero per il venir meno delle condizioni richieste, o il riferimento ad un periodo preciso.

ARTICOLO 8 - INTERVENTI PER RICOVERO DI PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO

Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero di soggetti in condizioni di bisogno mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero in casa di riposo, convitti, istituti e comunità.

Hanno diritto a fruire dell'intervento del Comune:

- a) i soggetti in stato di bisogno (anziani, minori, devianti in genere) il cui reddito familiare accertato non consente il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero. Ai fini di ottenere l'integrazione della retta per il ricovero di cui sopra oltreché la comprovata condizione di indigenza economica e patrimoniale é necessario dimostrare la loro obiettiva impossibilità di rimanere nella propria abitazione per le condizioni di salute, la mancanza di familiari o la loro impossibilità a provvedere, inadeguatezza dell'intervento sostitutivo di assistenza domiciliare o di altri interventi educativi;
- b) i minori oggetto di provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni. Nei casi di situazioni familiari che non diano sufficienti garanzie socio-educative per i minori su accertamento del Servizio Sociale o disposizioni del Tribunale per i Minorenni, si prescinde dal reddito;
- c) le famiglie affidatarie di minori di cui alla Legge n. 184/1983. Alle famiglie affidatarie di minori può essere corrisposto, se richiesto, un contributo economico nella misura che sarà stabilita dalla Giunta Comunale su segnalazione del Servizio Sociale che provvederà all'accertamento delle condizioni di bisogno del nucleo familiare.

Le stesse forme di intervento sono previste per i nuclei familiari disposti ad accogliere persone anziane, handicappati o soggetti in condizioni di particolare bisogno.

Relativamente al ricovero in Istituto, comunità, o altra struttura residenziale, l'intervento del Comune consiste nel pagamento, integrale o parziale, ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto o dei soggetti obbligati al mantenimento, a carattere continuativo della retta di ricovero.

Esso assume carattere continuativo fino a revoca ed é attuato mediante liquidazione



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

delle reative somme determinate su fattura emessa direttamente dall'Ente di ricovero al Comune, salvo diversa disposizione palesemente espressa e motivata dalla Giunta Municipale.

La Giunta Municipale determina (caso per caso) l'entità dell'intervento a carico del Comune in relazione:

- 1) all'ammontare della retta di ricovero;
- 2) alla disponibilità finanziaria e patrimoniale del richiedente;
- 3) alla necessità di assicurare al ricoverato una disponibilità economica mensile necessaria alle sue minute spese;
- 4) alla partecipazione alle spese da parte dei parenti.

ARTICOLO 9 - TIROCINIO DI FORMAZIONE IN SITUAZIONI DI LAVORO PER PORTATORI DI HANDICAPS

Il servizio di formazione in situazione lavorativa o borsa di lavoro riguarda i portatori di handicaps psico fisici, devianti o disadattati in possesso di potenzialità non sperimentate, né a livello di apprendimento, né a livello operativo, finalizzato al recupero delle sue capacità ed all'inserimento in un normale ambiente lavorativo.

Tale inserimento può avvenire sia nel settore pubblico che privato, cercando di privilegiare quest'ultimo, per i necessari sviluppi occupazionali che ne devono conseguire.

Il tirocinio é a termine (durata annuale, rinnovabile solo per i portatori di handicaps psico-fisici) per cui é condizionato ad un progetto di formazione e recupero e ad una verifica dello stesso.

Questo servizio é coperto da assicurazione INAIL stipulata dall'Amministrazione Comunale ed é sostenuto da un assegno educativo che varia da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 400.000 mensili in rapporto al programma di recupero ed all'evoluzione della formazione.

ARTICOLO 10 - SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DI MINORI ED ANZIANI

Il Comune promuove l'organizzazione di servizi ricreativi, culturali e di prevenzione delle condizioni di emarginazione rivolti in particolare a minori ed anziani.

In particolare organizza:

- a. **CENTRI RICREATIVI ESTIVI:** il servizio é rivolto a minori in età scolare ed ha lo scopo di organizzare il tempo libero degli stessi durante il periodo estivo con attività socializzanti di animazione, giochi, attività sportive, ecc.. La Giunta Municipale ogni anno determinerà l'organizzazione del servizio, il numero dei partecipanti ed il contributo economico a loro carico in rapporto alle disponibilità di Bilancio, l'Ente, Associazione o Cooperativa con il quale proporre la stipula di eventuale Convenzione.
- b. **SOGGIORNI CLIMATICI ESTIVI PER ANZIANI:** il servizio é rivolto a realizzare interventi socio-ricreativi a carattere preventivo e di recupero per anziani ed inabili.

La Giunta Municipale annualmente individuerà le località per il soggiorno e definirà il numero dei partecipanti, la quota individuale di partecipazione alla spesa (compreso il trasporto) in rapporto alle disponibilità di Bilancio.

Fruiscono dei Soggiorni Estivi i cittadini residenti autosufficienti o parzialmente autosufficienti, purché accompagnati da un familiare, di età non inferiore ai 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.

Spetta inoltre alla Giunta Municipale programmare ed organizzare servizi di cui all'oggetto del presente articolo oltre i suindicati in base alle esigenze della popolazione.



ARTICOLO 11 - INTERVENTI ALLOGGIATIVI

L'intervento é rivolto ai cittadini soggetti a sentenze di sfratto esecutivo, ad ordinanze del Sindaco di sgombero per inagibilità (pubblica incolumità), inabitabilità (inesistenza requisiti minimi igienico-sanitari) o per pubblica utilità, ed a quelli senza abitazione per gravi condizioni di emarginazione, per pregressa deprivazione socio-ambientale o per disgregazione familiare o per devianze.

Non sono considerati sfrattati e quindi non sono assistibili coloro che non coabitano con il nucleo sfrattato da almeno 6 mesi prima della data della sentenza od ordinanza.

Non sono assistibili gli sfrattati per morosità, salvo accertata indigenza.

L'ammissione al servizio é subordinata a:

- accertamento del titolo, attraverso documentazione attestante la condizione di sfrattato o soggetto ad ordinanze del Sindaco di sgombero, e di particolare indigenza per i senza abitazione prodotta dal servizio sociale;
- accertamento dei requisiti di Legge per l'ammissibilità alle graduatorie di Edilizia Residenziale Popolare;
- verifica da parte del Servizio Sociale delle diverse soluzioni alloggiative e valutazione di quella più idonea (es.: albergo, coabitazione, affitto da privati, ospitalità gratuita, ecc.) tenendo comunque presente che la soluzione alberghiera deve essere erogata per un periodo strettamente indispensabile (solo dopo aver accertato che non sussistono altre alternative) a consentire all'utente la ricerca di altra sistemazione.

La scadenza dell'intervento alloggiativo, relativo a soluzioni provvisorie, é subordinata all'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare od alla reperibilità di adeguate risorse nel mercato privato.

ARTICOLO 12 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA PER SPESE FARMACEUTICHE

I soggetti di cui all'art. 2, dietro presentazione di domanda debitamente documentata, come previsto dal presente Regolamento, possono richiedere il servizio di Assistenza Economica per Spese Farmaceutiche.

Espletati gli accertamenti di cui all'art. 3, l'Amministrazione Comunale concede o meno la possibilità di accedere al servizio.

Il contributo annuo previsto per la spesa farmaceutica non può comunque superare L. 250.000 annue, da rivalutare annualmente secondo le variazioni ISTAT. La domanda deve essere comunque ripresentata ogni anno.

L'Amministrazione Comunale indicherà all'utente la Farmacia per l'accesso al servizio con apposito modello relativo all'autorizzazione.

La prestazione di esenzione spesa farmaceutica é comunque rivolta per farmaci prescritti da sanitari con ricettari del Servizio Sanitario Nazionale e che comunque rientrino tra quelli per i quali é prevista la partecipazione di spesa a carico del cittadino.

Non sono a carico dell'Amministrazione Comunale i farmaci la cui spesa, secondo la legislazione vigente, é a totale carico del cittadino.

Possono essere altresì autorizzate spese per alimenti dietetici per neonati fino al 9^a mese di vita (latte in polvere - liofilizzati - omogeneizzati - integratori alimentari - ecc.).

Ogni altra necessità farmaceutica dovrà essere debitamente documentata e verificata l'insolvenza da parte del Servizio Sanitario Nazionale.



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

INDICE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - SOGGETTI ASSISTIBILI

ART. 3 - PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

ART. 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

ART. 5 - ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

ART. 6 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

ART. 7 - ESONERO DAL PAGAMENTO DI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

ART. 8 - INTERVENTI PER RICOVERO DI PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO

ART. 9 - TIROCINIO DI FORMAZIONE IN SITUAZIONI DI LAVORO PER PORTATORI DI HANDICAPS

ART. 10 - SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DI MINORI ED ANZIANI

ART. 11 - INTERVENTI ALLOGGIATIVI

ART. 12 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA PER SPESE FARMACEUTICHE

APPROVAZIONE

Il presente regolamento é stato approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 19/03/1992, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 13/04/1992 prot. n. 2670/6/SSC.

Dopo l'esecutività dell'atto, il regolamento é stato ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio dal 30/04/1992 al 15/05/1992.